

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Durata del processo, termine di sei mesi per la proposizione della domanda di equa riparazione: sospensione nel periodo feriale dei termini?

Va confermato il principio secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui della L. n. 742 del 1969, citato art. 1, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso.

NDR: in senso conforme Cass. Sez. 6-2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6-2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895. In argomento si veda altresì Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 5.3.2018, n. 5054

...omissis...

Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso il decreto reso il 10 gennaio 2017 dalla Corte d'Appello di Roma, che ha rigettato l'opposizione avanzata dallo stesso Ministero della Giustizia contro il decreto emesso il 3 aprile 2015 dal consigliere delegato della medesima Corte d'Appello di Roma in

accoglimento della domanda di condanna all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile spiegata sssss
omissis resiste con controricorso ed ha altresì depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Il Pubblico sssss ha depositato le sue conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., comma 1, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Ministero della Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono del pari la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, stavolta in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Tutti i motivi allegano la natura sostanziale, e non processuale, del termine decadenziale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 e quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto termine alla data del passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado (27 maggio 2014), risulterebbe tardiva la domanda proposta il 29 dicembre 2014. Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità del ricorso ex art. 360- bis c.p.c., n. 1 (Cass. Sez. U., 21/03/2017 n. 7155).

I quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati, dovendo trovare conferma il consolidato orientamento sul punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel periodo feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1, si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, atteso che fra i termini di cui della L. n. 742 del 1969, citato art. 1, vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle fasi successive all'introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l'azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l'unico rimedio per fare valere il diritto stesso (Cass. Sez. 6-2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6-2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6-2, 18/03/2016, n. 5423; Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895).

In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781, secondo cui il termine di sei mesi, di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, dal provvedimento che chiude la causa che ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non è più proponibile l'azione di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore "a pena di decadenza" (artt. 2964 c.c. e segg.); la natura processuale della decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole, oltre il quale l'azione è preclusa, deve computarsi tenendo conto della sospensione del periodo feriale di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, come accade per ogni altro termine analogo".

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non offrono elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non rilevano decisamente, infatti, ai fini di una diversa considerazione del termine di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, ovvero della conclusione della non riferibilità ad esso della sospensione ex L. n. 742 del 1969, nè l'operatività del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009; nè la vigente struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla L. n. 134 del 2012; nè, infine, la soggezione della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e, quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata all'istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza della L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 4. Tali sopravvenienze ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale della L. n. 89 del 2001, ex art. 4, rimanendo pur sempre da esso condizionata l'utile

esperibilità della essenziale tutela giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo irragionevole del processo.

All'inammissibilità del ricorso consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell'ammontare liquidato in dispositivo, con distrazione in favore del difensore.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.450,00 per compensi oltre accessori di legge e spese forfetarie, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com